



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva nel procedimento tra FRANZA CARMELA, rappresentata e difesa dall'avv. DEL ROSSO MAURIZIO contro INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, ERMINIO CAPASSO e ITALIA DE BENEDICTIS, ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

- con ricorso ex art 700 c.p.c. è stata chiesta in via cautelare la sospensione del recupero da parte dell'INPS delle somme ritenute indebitamente corrisposte a titolo di APE sociale dal 1.8.2019 da parte dell'Istituto previdenziale, recupero effettuato tramite trattenute mensili pari ad € 300,00 da dicembre 2019 sulla pensione in godimento alla medesima ricorrente dal 1.8.2019;
- l'INPS ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e, nel merito, ha sostenuto la legittimità del recupero in ragione dell'incumulabilità *ex lege* tra il c.d. anticipo pensionistico (ape sociale) ed il trattamento pensionistico (pensione diretta quota 100) e la conseguenziale decadenza dal godimento dell'ape sociale ex art. 1 comma 183 legge 232/1996; inoltre l'Istituto ha dedotto di aver rideterminato l'indebito ricalcolandolo *"al netto per € 15.802,50, con piano di recupero sempre in 70 rate: in tale maniera la conseguente rata della trattenuta mensile scende da € 300,00 ad € 225,75"*;

ritenuto che:

- il ricorso è sprovvisto del necessario *fumus* e va rigettato;
- è incontestato tra le parti che la ricorrente non avesse diritto a percepire l'ape sociale dal momento in cui la stessa ha cominciato a beneficiare del trattamento pensionistico diretto (quota 100), posto che è espressamente prevista la decadenza

dall'art. 1 comma 183 legge 232/2016, ai sensi del quale “....183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato”;

- il chiaro dettato normativo e la stessa funzione della ape sociale escludono qualsiasi ipotesi di legittimo affidamento in capo alla ricorrente;
- è pacifico, conseguentemente, che la ricorrente debba restituire le somme indebitamente percepite;
- inoltre, alla luce della rideterminazione, con riduzione dell'importo della rata oggetto di recupero, come disposta dall'INPS e documentata in atti, non risulta neppure integrato il pregiudizio in termini di gravità ed irreperibilità;
- sull'ulteriore richiesta avanzata in ricorso ed avente ad oggetto l'accertamento “*del diritto della ricorrente a conoscere l'esatto importo della propria pensione e disporre pertanto una rivisitazione della posizione pensionistica*”, non vi è giurisdizione del Tribunale ordinario, essendo questione che ricade nella giurisdizione della Corte dei Conti;
- le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'errore commesso dall'INPS nell'iniziale determinazione della quota oggetto di trattenuta.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Aversa, 11/06/2021

IL GIUDICE

d.ssa Stefania Coppo